

N.R.G.7957/2022

Tribunale Ordinario di Palermo

SEZIONE TERZA CIVILE

All'udienza del 04/03/2026 alle ore , dinanzi al giudice dott.ssa Angela Notaro, sono comparsi l'avv. Raimondo Cammalleri per parte ricorrente, l'avv. Maria Lorena Scimone, in sostituzione dell'avv. Ludovica Cerbino, per la Casa di Cura Abano Terme, l'avv. Alfredo Sigillò per l'Ospedale Fatebenefratelli, l'avv. Matilde Romani, per ██████████ l'avv. Anna Maria Sutura, in sostituzione dell'avv. Spagnolo, per la AM Trust Assicurazioni, l'avv. Vittorio Gorgone, per il dott. ██████████ in sostituzione dell'avv. Levito, per il dott. ██████████

L'avv. Scimone chiede un rinvio per potere prendere visione delle transazioni formalizzate tra le altre parti (Policlinico e Buccheri) con termine per note scritte al fine di formalizzare eventuali eccezioni e deduzioni ritenute necessarie all'esito dell'esame delle transazioni.

L'avv. Cammalleri e l'avv. Sutura ribadiscono la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal giudice e non si oppongono al chiesto termine, salvi i diritti di udienza.

Gli avv. ti Sigillò e Gorgone nulla osservano in ordine alla richiesta di rinvio.

Il Giudice

Preso atto, rinvia all'udienza del 13 maggio 2026, ore 10:45, invitando la Casa di Cura a dedurre in udienza.

Verbale chiuso alle ore 10:46.

Il Giudice

Dott.ssa Angela Notaro





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

UNITA' DI STAFF UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

Via Gaetano La Loggia, 1 - 90129 PALERMO

(Tel. n. 091/6555104-5107-5102-5126-5149)


Pec: [protocollo@cert.policlinico.pa.it](mailto:protocollo@cert.policlinico.pa.it)


(Nota con a corredo n. 5 allegati)

Alla Direttrice Generale  
Dott.ssa Maria Grazia Furnari

e p.c. Alla Prof.ssa A. Argo  
Direttore dell'U.O. di Medicina Legale  
(nella qualità di coordinatore del C.A.V.S.)


“ Al C.T.P. Aziendale Dott.ssa Triolo Valentina

**Oggetto:** - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dai Sig. 

  
dott.ssa Angela Notaro.

- proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata alle parti dal Giudice.
- parere C.A.V.S.: favorevole all'accettazione della proposta conciliativa.
- **conseguenziale accettazione per definizione controversa - P.U.** (in attesa di comunicazione).

Egr. Direttrice, ai fini della presente si premette, che:

- con l'atto indicato in oggetto, alla cui lettura si rimanda (**cf. doc. n. 1**), i ricorrenti nelle spiegate qualità, hanno evocato in giudizio l'Azienda, la Casa di Cura Abano Terme – Polispecialistica e Termale S.p.a., e l'Ospedale Buccheri La Ferla-Fatebenefratelli di Palermo, ritenendole corresponsabili, del decesso del loro congiunto 



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

- la controversia è volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni loro asseritamente spettanti a titolo risarcitorio, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, in dipendenza del sopra detto sinistro cagionato dal mancato obbligo di informazione, da parte di medici di tutte e tre le citate strutture assistenziali, del fatto che il loro congiunto soffriva della malattia di Wolff-Parkison – White (WPW), e che di tale patologia, nonostante diagnosticata nel corso di precedenti attività assistenziali prestate per altre patologie presso i detti ospedali, non fosse mai stata data, da questi, notizia alcuna né al [REDACTED] né ai suoi genitori;

- la domanda risarcitoria ammonta complessivamente, come da atto introduttivo del giudizio ad **€ 1.495.367,68, oltre interessi e e spese;**

- a fronte della notifica del detto ricorso, l’Azienda è difesa dall’Avvocatura Erariale giusta la relazione prot. n. 61598 del 16.12.2022 con a corredo, tra l’altro, gli atti difensivi a suo tempo elaborati per la trattazione del precedente ricorso per ATP 696bis introdotto nel 2016 (**cf. doc. n. 2**);

- **in data 28.04.2025 con nota assunta al prot. 26242/2025**, l’Avvocatura Erariale ha trasmesso proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. resa dal Tribunale di Palermo a seguito di articolata ordinanza del 24.04.2025, che qui di seguito si trascrive, con aggiunte di sottolineato e grassetto nelle parti salienti, ai fini della presente nota:

*“Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede; rilevato che all’udienza del 19 settembre 2024 era stato disposto un rinvio dell’udienza al giorno 7 novembre 2024 senza assegnazione alle parti di termini per note scritte, al fine di consentire alle parti di dedurre all’udienza fissata del 07.11.2024 in ordine ai chiarimenti tardivamente depositati dal Collegio di cc.tt.uu. già nominato in sede di ATP, resi a seguito di richiamo nel presente giudizio;*

*che l’Azienda Policlinico ha depositato in data 25.10.2024 istanza di modifica e/o integrazione delle ordinanze istruttorie del 03.01 e del 23.01.2024, con allegata consulenza medico legale del c.t.p. di parte dott.ssa Valentina Triolo, chiedendo di:*

*- disporre il richiamo dei cc.tt.uu. nominati al fine di integrare ulteriormente la relazione depositata, fornendo riscontri alle osservazioni dell’Azienda;*

*- in ogni caso ammettere il deposito di note critiche alla (integrazione di CTU) non essendo stato concesso termine intermedio per inoltrare ai periti medesimi le osservazioni del CC.TT.PP.;*

*che, parimenti, la Casa di Cura di Abano Terme in data 31.10.2024 ha depositato istanza di rinnovazione della C.T.U. con diverso Collegio peritale, ovvero, in subordine, il richiamo dei cc.tt.uu. affinché in contraddittorio tecnico, integrino le loro risposte, alla luce delle osservazioni formulate in istanza e nella relazione tecnica in allegato all’istanza;*

*che Amtrust, in data 06.11.2024, ha depositato note scritte, con un parere pro veritate allegato del c.t.p. di parte in ordine ai chiarimenti resi dal Collegio di cc.tt.uu.;*



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

che il dott. [REDACTED] ha depositato, in data 06.11.2024, note a verbale di udienza del 07.11.2024;

che, all'udienza del 7.11.2024, parte ricorrente ha chiesto l'espunzione di tutte le note non autorizzate, e, in subordine un termine a difesa; ha inoltre esibito, con riserva di deposito telematico, un articolo scientifico del 2008;

ritenuto che l'istanza di modifica delle proprie ordinanze del 03.01. e del 23.01.2024, e le richieste di rinnovo della c.t.u. o di richiamo del Collegio non sono meritevoli di accoglimento, atteso che:

- non vi è stato un rinnovo delle operazioni di consulenza con quesiti nuovi e integrativi con riapertura dei termini, ma soltanto un richiamo per chiarimenti sulla relazione già depositata;

- il Collegio ha già argomentato le sue conclusioni e reso i chiarimenti richiesti, ferma ogni valutazione da parte del giudice, quale peritus peritorum;

che le istanze nelle parti contenenti note difensive e il preverbale sono inutilizzabili in quanto non autorizzati;

che, invece, le relazioni di ctp allegate alle note sono utilizzabili trattandosi di documentazione che può essere prodotta nel procedimento sommario ex art.702 bis c.p.c. fino alla pronuncia dell'ordinanza decisoria (cfr. Cass. civ. n.46/2021);

che, parimenti, può essere autorizzata la richiesta di parte ricorrente di deposito di uno studio scientifico del 2008;

che va, infine, confermato il rigetto della istanza di esibizione dei certificati medici, in quanto la richiesta è generica (senza alcun riferimento temporale) ed esplorativa;

ritenuto, tuttavia, che, sulla base degli scritti difensivi e della relativa produzione allegata in atti, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo;

considerato che una tale soluzione potrebbe essere vantaggiosa per tutte le parti;

che, sebbene la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale), tuttavia, appare opportuno evidenziare alcuni elementi che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente, così di seguito indicate:

- l'introduzione tardiva del giudizio di merito a seguito di ATP conciliativo, secondo la giurisprudenza di merito maggioritaria – che si condivide – non determina la sua improcedibilità, ma soltanto la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda;

- sebbene ciò consenta di escludere l'effetto sospensivo del procedimento di ATP sul decorso della prescrizione, tuttavia, permane l'effetto interruttivo della notifica del ricorso per ATP relativo sia al procedimento iscritto al n.r.g.20486/2016 che a quello iscritto al n.r.g. 7981/2017 (cfr Cass. n.29643/2024 proprio in tema di ATP conciliativo);

- ne consegue che l'azione risarcitoria iure hereditatis (con termine di prescrizione decennale in quanto di natura contrattuale) per i danni subiti dal de cuius



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

(da violazione del diritto di informazione e da perdita di chances di sopravvivenza) non appare prescritta per nessuna delle strutture resistenti;

- che, invece, l'azione risarcitoria iure proprio, avente termine di prescrizione quinquennale in quanto di natura extracontrattuale (e non di 6 anni perché non troverebbe applicazione il più lungo termine di 6 anni del reato di omicidio colposo, come verrà di seguito chiarito), era già decorso alla data di deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c. del 10.06.2022, pur considerando gli ultimi atti interruttivi della notifica del ricorso ex art.696 bis (procedimento n.7981/2017) notificato al Buccheri il 18.05.2017, al Policlinico il 22.05.2017 e alla Casa di Cure Abano Terme il 16.05.2017;

- nel merito, le conclusioni del Collegio di cc.tt.uu. in sede di ATP e dei c.t.p. delle parti resistenti e chiamate in causa sono antitetici e le questioni di carattere medico presentano margini di incertezza;

- tuttavia, anche in assenza di esame autoptico, la causa della morte può essere individuata, secondo un criterio di maggiore probabilità, nella anossia cerebrale da shock cardiogeno conseguente a fibrillazione ventricolare causata dalla patologia di cui era affetto [REDACTED] (preeccitazione ventricolare), in assenza di altre patologie alternative note;

- non vi è dubbio che vi sia stata una condotta omissiva colposa di tutte e tre le strutture sanitarie resistenti per la violazione dell'obbligo di informazione della patologia di cui era affetto [REDACTED] n può ritenersi assolto, per quanto concerne la Casa di Abano Terme, dal semplice rilascio della intera cartella clinica contenente anche l'ECG, in assenza di una evidenziazione della patologia nella relazione di dimissione; - inoltre, la reiterazione della violazione dell'obbligo di informazione da parte delle strutture sanitarie successivamente coinvolte (in termini temporali) non spezza il nesso casuale tra l'evento di danno e le condotte omissive poste in essere dalle strutture precedenti, ciò in applicazione dei principi della causalità giuridica, perché tutte le strutture hanno concorso alla causazione dell'evento di danno in misura paritaria;

- si ritiene, altresì, che la condotta colposa omissiva tenuta da tutte e tre le strutture potrebbe avere causato l'evento di danno costituito da una perdita di chance di sopravvivenza (da cui deriva l'impossibilità di configurare un omicidio colposo), piuttosto che l'evento di danno della morte, tenuto conto del fatto che l'omessa informazione ha precluso lo studio di stratificazione del rischio prognostico con i suoi possibili esiti e con il conseguente trattamento (ECG sotto sforzo; in caso di persistenza della preeccitazione ventricolare nel corso dello ECG sotto sforzo, indicazione allo studio elettrofisiologico e, in caso di rischio di morte improvvisa, intervento di ablazione trans -catetere);

- il danno da perdita della chance di sopravvivenza spettante al de cuius [REDACTED]

[REDACTED] potrebbe liquidarsi in via puramente equitativa, applicando la riduzione del 50% al parametro di riferimento del danno biologico permanente del 100% spettante ad un soggetto dell'età di [REDACTED] (23 anni) senza la quota del morale, stante la



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

morte improvvisa di [REDACTED] e quindi l'impossibilità di rendersi conto di quanto gli stava accadendo;

- il danno da violazione del diritto di informazione potrebbe liquidarsi nella misura - richiesta dai ricorrenti - di € 20.000,00 per ciascuna struttura resistente, avuto riguardo alle gravi conseguenze della violazione del diritto all'informazione e ai parametri di riferimento delle Tabelle di Milano;

- quanto alla domanda di regresso della Casa di Cure Abano Terme verso i sanitari [REDACTED] i fini conciliativi, va proposta in questa sede la rinuncia alla domanda di regresso da parte della Casa di Cure, con compensazione delle spese legali;

- così pure, con riferimento alla domanda di manleva del dott. [REDACTED] contro la compagnia AMTRUST, con compensazione delle spese di lite;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni svolte, può essere formulata alle parti la seguente proposta conciliativa:

- pagamento da parte delle strutture sanitarie resistenti della somma onnicomprensiva (per sorte capitale, interessi e spese legali) di € 200.000,00 ciascuna, per un totale di € 600.000,00, per danno non patrimoniale spettante al de cuius, da

[REDACTED]  
- rinuncia agli atti e all'azione da parte dei ricorrenti con riferimento a tutte le domande formulate iure proprio;

- rinuncia alla domanda di regresso da parte della Casa di Cure di Abano Terme nei confronti dei sanitari;

- rinuncia alla domanda di manleva da parte del do [REDACTED] contro la compagnia assicurativa Amtrust;

ritenuto che appare opportuno fissare una udienza di verifica per l'adesione alla proposta conciliativa, disponendo la comparizione personali delle parti per l'udienza predetta e con riserva di fissare l'udienza per la decisione in caso di mancata adesione;

p.q.m.

rigetta la richiesta di modifica dei provvedimenti dei gg. 03.01. e del 23.01.2024 di rinnovo della c.t.u. e di richiamo del Collegio, ferma ogni valutazione delle risultanze da parte del giudice quale peritus peritorum;

rigetta la richiesta di modifica dell'ordinanza di rigetto dell'ordine di esibizione dei certificati medici;

dichiara inutilizzabili le istanze delle resistenti, nelle parti contenenti note difensive, nonché il preverbale di cui in premessa;

dichiara utilizzabile la documentazione depositata dalle parti resistenti e dai terzi chiamati;

autorizza parte ricorrente al deposito dello studio scientifico del 2018 esibito in udienza entro il 21 maggio 2025;

invita le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta formulata in premessa, concedendo loro termine fino alla data dell'udienza di verifica;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

*invita i difensori delle parti ad informare tempestivamente i loro assistiti della presente ordinanza, avvertendoli delle possibili conseguenze ex art.91 c.p.c. in tema di regolamentazione delle spese di lite in caso di mancata adesione alla proposta;*

*rinvia per la verifica della adesione alla proposta conciliativa all'udienza del 3 luglio 2025, ore 12:00, disponendo anche la comparizione personale delle parti, e riservandosi di fissare l'udienza per la decisione in caso di mancata adesione alla proposta.*

*Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza e per l'annotazione della formulazione della proposta conciliativa sullo storico del fascicolo telematico.*

*Si comunichi alle parti.*

*Palermo, 24/04/2025. Il Giudice Dott.ssa Angela Notaro “ (cfr. doc. n. 3);*

- il detto provvedimento con la proposta conciliativa di che trattasi e che, in sintesi, prevede il pagamento da parte dell'Azienda della **somma omnia di € 220.000,00**, è stato attenzionato dal CAVS aziendale nella seduta del 21 maggio 2025 e, con riguardo alle perplessità emerse in tale sede, l'Ufficio Legale ha interessato l'Avvocatura Erariale con nota pec “riservata non producibile in giudizio” **prot. n. 33025 del 28.05.2025**, (cfr. doc. n. 4), alla cui integrale lettura si rimanda;

- l'Avvocatura Erariale a riscontro di tale nota pec ha inoltrato, con nota assunta al **prot. aziendale n. 38240 del 23.06.2025 (cfr. doc. n 5)**, il proprio avviso in merito alle perplessità sorte in sede di CAVS, con l'illustrazione dei possibili scenari che, in caso di mancata accettazione di detta proposta conciliativa, possono condurre “*ad una lievitazione del quantum complessivo che verrebbe riconosciuto*” in sentenza, e ciò, anche alla luce delle circostanze emerse nell'incontro riservato cui ha partecipato l'Avvocato Distrettuale dello Stato incaricato della difesa dell'Azienda (Avv. Loretta Palazzolo) giorno 18.06.2025 tra i legali delle parti convenute in giudizio, e dal quale incontro è emerso che le domande azionate *iure proprio*, in realtà, non sarebbero prescritte, come ritenuto dal Giudice, perché il termine quinquennale risulterebbe interrotto dal “*ricorso per la riassunzione del processo interrotto con contestuale costituzione degli eredi*” notificato anche all'Azienda il 07.05.2019. Atto giudiziario, questo, non prodotto nel presente giudizio per dimenticanza, ma per il quale il legale di controparte ha minacciato la produzione non sussistendo preclusioni di sorta a tal riguardo.

Nel passo conclusivo della nota, l'Avvocatura Erariale, ha rappresentato altre circostanze processuali per cui ritiene la proposta conciliativa di che trattasi “***in termini prettamente economici...verosimilmente più vantaggiosa rispetto all'importo liquidabile a controparte in caso di esito nefasto del processo***”.

- il C.A.V.S. nella seduta del 26.06.2025, giusta verbale pubblicato su piattaforma Titulus al prot. n. 41224 del 07 luglio u.s., ha dunque riesaminato, anche in considerazione di quanto illustrato dall'Avvocatura Erariale con la sopra richiamata nota



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Sede legale: Via del Vespro n.129 - 90127 Palermo  
CF e P.IVA: 05841790826

del 23.06.2025, la questione circa l'opportunità di aderire o meno alla proposta conciliativa, come sopra formulata dal Tribunale di Palermo, così esprimendosi:

*“Il CAVS prende atto, dunque, della possibilità che la prosecuzione del giudizio, con la non accettazione della proposta del Giudice, possa vedere in futuro l'azienda soccombente per una somma economica superiore rispetto a quella odiernamente quantificata dal Giudice. Pertanto, il CAVS, nonostante ritenga ontologicamente non divisibile il riconoscimento di un danno da perdita di chance in favore del deceduto, attenendo ad un bene (vita) a lui non disponibile, ma ritenendo, altresì, più favorevole economicamente per l'azienda l'adesione alla attuale proposta, nel rischio dell'introduzione nel giudizio anche del danno iure proprio al momento escluso dal Giudice per prescrizione, dà mandato all'Ufficio Legale di trasmettere tale conclusione alla Direzione Generale, affinché ne valuti la condivisione, e successivamente informarne l'Avv. Palazzolo, per le attività consequenziali”.*

Per completezza di informazioni, si comunica che, dell'udienza di verifica sulla proposta conciliativa del Giudice come sopra fissata per il 3.07.2025, i ricorrenti ne hanno chiesto il rinvio, cui hanno aderito i legali di tutti le parti (cfr. nota Avvocatura Erariale al prot. n. 39100 del 25.06.2025), sicché l'Azienda è in attesa di conoscerne la data.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e rappresentato, Le si viene a chiedere, ove concordi con le conclusioni del C.A.V.S. aziendale, l'espressa Sua accettazione alla proposta conciliativa come sopra formulata dal Tribunale di Palermo.

Accettazione, questa, che può anche essere resa con semplice annotazione “Per accettazione” firmata dalla S.V., in calce alla presente nota, sicché si possa trasmettere la comunicazione all'Avvocatura Erariale per i successivi adempimenti processuali di definizione della controversia e quelli concernenti i pagamenti, come sopra determinati, a cura della Unità di Staff – Ufficio Legale e Contenzioso.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento e di riscontro della presente con il visto di accettazione se la S.V. condivide, si porgono cordiali saluti.

(Il componente del C.A.V.S.)  
Avv. Augusto Amari



[Annotazione](#) [Impronta](#) [Nuovo RPA Minuta](#) [Operatore minuta](#) [Nuovo CC](#) [Storia](#)

**Prot n. 42434 del 10/07/2025 (2025-AOUPCLE-0042434)**


6 di 30

**Mittente int. U.O.S. Ufficio Legale - AMARI AUGUSTO**

**A mezzo** Sistema Titulus

- [Elenco](#)
- [Inizio](#)
- [Indietro](#)
- [Avanti](#)
- [Fine](#)
- [Fascicoli - minuta](#)
- [Nuovo](#)
- [Ripeti nuovo](#)
- [Replica Doc.](#)
- [Modifica](#)
- [Copia in fascicolo](#)
- [Copia Collegamento](#)
- [Cerca](#)
- [Workflow](#)
- [Menu](#)

**Oggetto Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dai Sig.ri**



- proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata alle parti dal Giudice.
- parere C.A.V.S.: favorevole all'accettazione della proposta conciliativa.
- consequenziale accettazione per definizione controverisa - P.U. (in attesa di comunicazione)

**Allegati 1 - 5;**

*Responsabilità*


**Minuta**

**Classif. III/1 - Contenzioso**

**UOR-RPA**



**Originale**



*Altro*

**Link**

**Link** [Prot n.48230 del 07/08/2025](#)

*Annotazioni*

**Annotazioni**

Si approva  
La Direttrice Generale


(Direzione Generale) 05/08/2025 - 14:24:11

*Documenti informatici*

**File**

**Stato**

**Ultima versione**



[10/07/2025 - 11:46:35](#)

**Immagini**

**doc. n. 1 - Ricorso\_702\_bis\_.pdf**  
(285 KB, 29 pag.)



**doc. n. 2 - Nota di trasm. ad ADS PA rel. e doc.ti -**





**ricorso ex ART. 702bis**  
 (eredi [redacted])  
**signed Amari.pdf** 📄  
 (221 KB, 3 pag.)

**doc. n. 3 -**  
**ordinanza proposta**  
**conciliativa 185 bis** ⓘ  
**c.p.c..pdf** 📄 (120 KB, 7 pag.)

**doc. n. 4 - Testo\_PEC -**  
**Ufficio Legale - prot. n.**  
**33025 del 28.05.2025.pdf** ⓘ  
 (38 KB, 1 pag.)

**doc. n. 5 - Avvocatura**  
**Erariale prot. 38240 del**  
**23.06.2025.pdf** ⓘ (510 KB,  
 4 pag.)

*Informazioni di servizio*

Id 410850 📄 📧

**Registrazione U.O.S. Ufficio Legale - [redacted] 10/07/2025**

[Elenco](#)

[Inizio](#)

[Indietro](#)

[Avanti](#)

[Fine](#)

[Fascicoli -  
minuta](#)

[Nuovo](#)

[Ripeti nuovo](#)

[Replica Doc.](#)

[Modifica](#)

[Copia in  
fascicolo](#)

[Copia  
Collegamento](#)

[Cerca](#)

[Workflow](#)

[Menu](#)